

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 2150-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	25
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	31
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149. (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	29
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 <i>final</i>) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 <i>final</i>), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 <i>final</i> – Annex 1).	
Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.40.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 2150-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato, nella seduta del 9 marzo scorso, il provvedimento in titolo, esprimendo sul medesimo un parere di nulla osta. Al riguardo, fa presente che, avendone la Commissione di merito successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo, sul provvedimento è pertanto da intendersi confermato il parere di nulla osta in precedenza espresso. Comunica, altresì, che l'Assemblea, in data 24 marzo 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 delle proposte emendative riferite al provvedimento, sulle quali, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel concordare con la proposta di parere del relatore, esprime nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda come sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 14 gennaio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dell'interno e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*). Nel riservarsi di approfondire le diverse criticità evidenziate dalla predetta nota con riferimento tanto alla quantificazione degli oneri quanto all'idoneità delle norme di copertura finanziaria, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2754 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge in titolo reca le disposizioni di copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario segnala, in merito ai profili di quantificazione, che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alla voce di spesa riferita al trasferimento e accompagnamento dei detenuti, di cui all'articolo 13 dell'Accordo, in considerazione del fatto che la relazione tecnica fissa il relativo onere in 10.980 euro annui, mentre dal tenore dei dati riportati nella stessa relazione tecnica il medesimo onere sembrerebbe pari a 8.670

euro annui, di cui 6.930 euro per il trasferimento aereo di due accompagnatori per tre volte all'anno più 1.740 euro per la relativa diaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica e, in secondo luogo, che il disegno di legge in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò posto, rileva che la disposizione, pur recando formalmente un'autorizzazione di spesa, in realtà si riferisce ad oneri che consistono in mere previsioni di spesa, come emerge sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo in esame. Ricorda peraltro che in analoghi disegni di legge di ratifica – quale, da ultimo, il C. 2511, recante ratifica dell'Accordo in materia di assistenza giudiziaria tra Italia e Cina – si faceva espressamente riferimento, nel qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento, agli oneri « valutati ».

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea, nel presupposto che gli oneri derivanti dal provvedimento, al di là della formulazione letterale della disposizione, si considerino quali previsioni di spesa e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia », giu-

dica infine necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla voce di spesa riferita all'articolo 13 dell'Accordo, evidenzia come gli oneri relativi alle missioni degli accompagnatori dei detenuti indicati nella relazione tecnica appaiono sovrastimati nella misura di 2.310 euro annui. Osserva, altresì, che gli oneri derivanti dal provvedimento, al di là della formulazione letterale dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, vanno considerati quali previsioni di spesa, come peraltro emerge dalla previsione di apposita clausola di salvaguardia. Fa presente, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2754 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011;

premesso che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 13 dell'Accordo, gli oneri relativi alle missioni degli accompagnatori dei detenuti indicati nella relazione tecnica appaiono sovrastimati nella misura di 2.310 euro annui;

gli oneri derivanti dal provvedimento, al di là della formulazione letterale dell'articolo 3, vanno considerati quali previsioni di spesa, come peraltro emerge dalla previsione di apposita clausola di salvaguardia;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, di ridurre l'ammontare complessivo degli oneri nella misura di 2.310 euro annui».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda come nella precedente seduta la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione del fatto che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del competente Ministero della salute, chiede un rinvio dell'esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime profondo disappunto per la mancata predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero della salute, tanto più che una corretta quantificazione degli oneri, intesa come presupposto necessario ai fini del successivo *iter* parlamentare del provvedimento, potrebbe a suo giudizio indirettamente ricavarsi anche solo partendo dai dati ad oggi in possesso dell'ISTAT. Rileva come tale inadempienza risulti ancora più inaccettabile tenendo conto delle particolari condizioni in cui versano le persone affette da talidomide, una patologia causata da errori medici e che al momento interessa nel nostro Paese circa 650 soggetti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, auspicando che il Ministero della salute possa quanto prima ottemperare alla richiesta di relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Atto n. 149.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Ricorda che detto regolamento impone una serie di obblighi a carico di vettori, agenti di viaggio e operatori turistici a tutela dei diritti dei passeggeri.

Segnala, inoltre, che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi degli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento ed in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013). Precisa che tale ultima norma delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Passando quindi all'analisi delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala l'opportunità di acqui-

sire una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'Autorità di regolazione dei trasporti, individuata quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del menzionato regolamento n. 1177 del 2010, possa svolgere i compiti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce rassicurazioni in ordine al fatto che l'Autorità di regolazione dei trasporti, individuata quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento UE n. 1177/2010, potrà svolgere i compiti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Autorità di regolazione dei trasporti, individuata quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento UE n. 1177/2010, può svolgere i compiti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 17.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – Annex 1).

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Franco BASSANINI, *presidente di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Adriana GALGANO (SCpI), Fabio MELILLI (PD), Tommaso CURRÒ (Misto), Nazzareno PILOZZI (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replicano Franco BASSANINI, *presidente di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*, e Bernardo BINI SMAGHI, *responsabile Business Development*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Franco BASSANINI, *presidente di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*, e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814408

1/11

6262



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma 24 MAR. 2015

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDEE.p.o. All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 22116/2015
Rif. Prot. Entrata 21447/2015
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO. Atto Camera 1658. Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica redatta dal Ministero dell'Interno con i contributi pervenuti dalle altre Amministrazioni competenti e concernente il provvedimento indicato in oggetto. Al riguardo la relazione tecnica in oggetto fornisce le seguenti valutazioni:

L'articolo 4 prevede la realizzazione di strutture di prima assistenza e accoglienza destinate ai minori, non individuando l'autorità responsabile né le modalità di gestione delle summenzionate strutture di prima accoglienza. Per tali motivi in relazione tecnica si afferma che non è stato possibile quantificare i relativi oneri, pur in presenza degli stessi.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 7 concernente l'accertamento socio-sanitario dell'età dei minori, lo stesso Ministero propone l'imputazione al capitolo 2358 delle spese relative all'accertamento socio-sanitario individuando in 5.000 il numero medio per anno degli accertamenti sanitari richiesti dalle forze di polizia, e quantificando il costo complessivo per un importo compreso tra euro 252.950 (con visita psichiatrica e RX per il 60%) e euro 313.650 annui (con colloquio psicologico clinico e RX per il 100%).

Si rappresenta inoltre che nella relazione tecnica, in via prudenziale, sarà necessario tenere conto dell'importo maggiore ferma restando la necessità di individuare, come per gli oneri complessivi del provvedimento, la relativa idonea copertura finanziaria.

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614408

2/11

La relazione in oggetto evidenzia, inoltre, che non derivano oneri aggiuntivi dalla previsione di cui all'articolo 7 dello stesso provvedimento, che ribadisce adempimenti già conseguenti all'applicazione del regolamento UE 604/2013 relativo alla determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, che prevede il ricongiungimento del minore ai familiari eventualmente presenti in un altro Stato membro. Attualmente le spese gravano sul capitolo 2624, pg 22 iscritto nello stato di previsione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Con riferimento alla copertura delle spese connesse all'articolo 9 e all'articolo 10, che il Ministero dell'Interno imputa al capitolo 3783 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, si ribadisce, che il summenzionato capitolo è ad inizio anno privo di stanziamento, in quanto alimentato in corso d'anno mediante riassegnazioni di somme versate in entrata, provenienti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Non è pertanto possibile quantificare allo stato attuale le risorse che confluiranno sul predetto capitolo. Pertanto, si rappresenta l'inidoneità della copertura indicata per gli oneri recati dalla norma in esame.

Circa l'articolo 13 del provvedimento in oggetto il Ministero dell'Interno ha quantificato maggiori oneri valutati in circa 138,9 mln di euro su base annua.

In ordine alla previsione dell'articolo 15, con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei minori non accompagnati, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, si recepisce l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 ove era già stabilita l'obbligatorietà dell'iscrizione dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal permesso di soggiorno. Ne consegue, quindi, la non onerosità della norma in esame in quanto trova copertura nell'ambito del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella stessa nota si evidenzia, altresì, che non devono derivare oneri dall'applicazione dell'articolo 16 dello stesso provvedimento, in quanto il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica potrà provvedervi con risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente oltre che, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, mediante l'utilizzo di risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate per progetti specifici, relativi alle aree caratterizzate da forte processo immigratorio nonché mediante l'utilizzo delle risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa, prevedendo, in ogni caso, che annualmente il MIUR individui interventi da finanziare a sostegno dell'offerta formativa con la legge 440/97. Al riguardo, preso atto di quanto esposto, si ritiene opportuno che venga assicurata l'adeguatezza dei fondi destinati anche a tale tipo di intervento tenendo conto che la platea dei soggetti destinatari, con l'assorbimento dei minori non accompagnati, subisce un ampliamento. In tale stato di cose si ravvisa la necessità di integrare l'articolo 16, comma 1 con la specifica che: "le istituzioni scolastiche provvederanno nell'ambito

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00847814408

3/11

delle risorse disponibili a legislazione vigente". Si richiede, pertanto, l'indicazione puntuale dei capitoli e delle autorizzazioni di spesa sui quali graveranno gli oneri contemplati dalla norma de quo.

In merito all'articolo 18, con riferimento alle spese per l'assistenza legale del minore, in assenza di una quantificazione degli oneri si esprime parere contrario, anche in considerazione del fatto che il capitolo indicato è stato in passato interessato da situazioni debitorie.

Riguardo l'articolo 19 in ordine alla previsione di programmi specifici di assistenza di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, la relazione tecnica evidenzia che il suddetto intervento è in linea con i contenuti del predisponendo Regolamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 e con le finalità dell'elaborando Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto. A tale riguardo, si richiede che sia esplicitato in relazione tecnica che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, limitatamente all'articolo 20 che prevede l'istituzione di sezioni specializzate nell'ascolto dei minori non accompagnati presso ogni Commissione territoriale, il Ministero dell'Interno ha quantificato oneri per un importo complessivo pari a euro 7.122.040 privi di copertura finanziaria. Si esprime pertanto parere contrario.

Con riferimento all'articolo 23 si evidenzia che non devono derivare oneri dalla istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento per l'elaborazione di linee di indirizzo per la protezione e la tutela dei minori. In proposito, tenuto conto di quanto riportato dal Ministero dell'Interno in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, si ritiene comunque necessario che la stessa sia integrata indicando espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e che al finanziamento dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno disponibili a legislazione vigente. Si richiede, pertanto, l'integrazione della medesima relazione tecnica sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009.

Inoltre, per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 25, si prende atto di quanto rilevato dallo stesso Ministero dell'Interno, circa l'insufficienza delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 13 del provvedimento in esame.

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647814408

4/11

In sintesi, come indicato in relazione tecnica dal provvedimento in esame derivano oneri complessivamente superiori a 146 mln di euro annui privi di adeguata copertura finanziaria, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica.

In tale stato di cose si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica in esame, rappresentando inoltre che, laddove è previsto che le disposizioni non rechino oneri è necessario che la relazione tecnica sia integrata con gli elementi utili a suffragare l'asserita invarianza dei saldi poiché, pur in presenza di clausole di neutralità finanziaria, la stessa relazione deve essere integrata secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della L. n. 196/2009 secondo cui "per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziato in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime". In particolare, la relazione tecnica deve indicare puntualmente i capitoli di spesa che si intendono utilizzare ed eventuali risparmi da realizzare per far fronte ai nuovi interventi.

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647814408

5/11

Prot: RGS 0021447/2015

Relazione tecnica

Il provvedimento è finalizzato a realizzare un sistema di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati, attraverso il rafforzamento della tutela dei diritti essenziali nelle diverse fasi del procedimento, fin dall'arrivo sul territorio nazionale, considerata la particolare situazione di vulnerabilità degli stessi minori.

Con riguardo alle norme suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari, si forniscono i seguenti elementi di conoscenza e valutazione.

L'art. 4 del provvedimento prevede la realizzazione di strutture di prima assistenza e accoglienza destinate ai minori.

Si rileva che la disposizione in esame non individua l'autorità responsabile né le modalità di gestione delle strutture di prima accoglienza.

Allo stato, non è pertanto possibile la quantificazione dei relativi oneri finanziari.

Per quanto concerne le spese relative all'accertamento socio-sanitario dell'età dei minori di cui all'art. 6, comma 7 del provvedimento, si precisa che non è previsto presso il Ministero dell'Interno un apposito capitolo di spesa. Tali spese potrebbero essere, tuttavia, imputate al capitolo 2358, piano gestionale 1, iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero, tabella 8, CDR 4, concernente le spese per l'assistenza sanitaria in favore degli stranieri, con un contestuale incremento delle risorse da rapportate al numero degli accertamenti ed al costo della singola prestazione.

Per la stima del numero annuo degli accertamenti sanitari richiesti dalle forze di polizia, si ritiene di fare riferimento al numero di minori stranieri non accompagnati, compresi nella fascia di età 16/18 anni, accolti negli ultimi due anni, che è pari a 3.398 minori per il 2013 e 6644 minori per il 2014. Tali dati consentono di stimare un numero medio di richieste annue pari a circa 5.000 accertamenti sanitari, pur tenendo presente che tale dato potrebbe aumentare in considerazione dell'intensificarsi del flusso di migranti sulle coste italiane.

In relazione alla tipologia degli accertamenti sanitari da effettuarsi sui minori, e con riguardo alla quantificazione del costo per prestazione, il competente Ministero della Salute ha individuato gli accertamenti necessari, come segue:

- 1) Visita auxologica dello specialista pediatra;
- 2) Colloquio psicologico-clinico ovvero visita psichiatrica;
- 3) Radiografia del polso e della mano;
- 4) Colloquio con assistente sociale.

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614408

6/11

Prot: RGS 0021447/2015

Le prime tre prestazioni sono remunerate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale in base alle seguenti tariffe:

- | | |
|---|-------------|
| a) Visita specialistica: (codice 89.7) "Visita Generale" | 20,66 euro; |
| b) Colloquio psicologico-clinico o colloquio psichiatrico
(codice 94.09 o 94.19.1: costo identico) | 19,37 euro; |
| <u>se invece si tratta di visita psichiatrica di controllo</u>
(codice 94.12.1) | 12,91 euro; |
| c) Radiografia del polso e della mano (codice 88.23) | 14,20 euro. |

Per quanto attiene al colloquio con l'assistente sociale, trattandosi di una prestazione non remunerata in base a tariffa predeterminata, si può fare riferimento al contratto nazionale EE.LL. che, per il livello D1, fissa un costo di euro 17,48.

Ipotizzando il numero dei minori da sottoporre agli accertamenti, come sopra indicato dal Ministero dell'Interno, i relativi costi sono stimati nel modo seguente:

- Costo per visite specialistiche: € 20,66 x 5.000 accessi = € 103.300/anno;
- Costo per colloquio psicologico-clinico o psichiatrico: € 96.850/anno.
Se si tratta di visita psichiatrica: € 64.550/anno;
- Costo per radiografie: da € 71.000/anno
(considerando il 100% dei soggetti) € 42.600/anno
(considerando il 60% dei soggetti).
- Costo per assistenti sociali: € 42.500/anno
(ipotizzando un colloquio di mezzora) € 8,50.

Pertanto, si può ritenere che il costo complessivo possa essere compreso tra € 252.950 (con visita psichiatrica e RX per il 60%) e 313.650 annui (con colloquio psicologico clinico e RX per il 100%).

La previsione di cui all'articolo 7, comma 5, del provvedimento, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la disposizione ribadisce adempimenti già conseguenti all'applicazione del regolamento UE 604/2013 per la determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, che prevede il ricongiungimento del minore ai familiari eventualmente presenti in un altro Stato membro.

Attualmente, tali spese gravano sul capitolo 2624, p.g. 22, iscritto nello stato di previsione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno,

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

7/11

Prot: RGS 0021447/2015

missione 7, programma 7.1, che prevede, tra l'altro, l'imputazione delle "spese per l'allontanamento dal territorio nazionale a seguito di accordi e convenzioni internazionali".

L'articolo 9 del provvedimento è concernente i provvedimenti di rimpatrio volontario assistito del minore.

Si precisa che, sulla base della vigente disciplina normativa (art. 2, comma 2, lett. f, del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 e art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) alle spese connesse all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio assistito si provvede, attualmente, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa - 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" - dello stato di previsione del Ministero del Lavoro.

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 9 citato trasferisce tale competenza da un organo amministrativo (la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro) ad un organo giudiziario (Tribunale per i minorenni).

Alle spese connesse al Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro (art. 10 della proposta di legge) si provvede con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa - 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie"- dello stato di previsione del predetto Dicastero.

L'art. 13 del provvedimento prevede l'accesso dei minori stranieri non accompagnati al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ed in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.

La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che l'accesso dei minori stranieri non accompagnati ai servizi dello SPRAR è coerente con l'intesa sancita il 10 luglio scorso in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri.

A tal fine la legge di stabilità 2015 ha previsto l'accesso dei minori stranieri non accompagnati, pur non richiedenti asilo, nel limite dei posti e delle risorse disponibili (art. 1, comma 183, legge 190/2014).

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Reg.Gen. 00847614408

8/11

Prot: RGS 0021447/2015

Con la previsione di cui all' articolo 13 della proposta di legge in esame, il sistema di accoglienza dello SPRAR diventa unica modalità di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati. Ne consegue la necessità di ampliare, contestualmente all'entrata in vigore della legge, la recettività del Sistema, con una spesa ipotizzata di euro 138.873.375, a decorrere dal 2015, calcolata come segue :

- Il numero totale dei minori stranieri non accompagnati arrivati nel territorio nazionale nel 2014 stimato in 12.435 sulla base del dato disponibile dei minori sbarcati dal 1 gennaio al 21 ottobre 2014, pari a 11843, incrementato del 5% per tenere conto degli ulteriori sbarchi fino a fine anno;
- da tale platea si sottrae il numero dei minori richiedenti asilo, che già sono accolti nello SPRAR in virtù della previsione di cui all'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 25/2008. Il numero dei minori richiedenti asilo è stimato in 2.487, considerando una percentuale del 20% sul totale dei minori sbarcati, in linea con l'andamento delle richieste di asilo da gennaio ad ottobre 2014 (in particolare, il numero delle domande formalizzate al 21 ottobre è pari a 1.823 che costituisce il 15,39% del totale dei minori sbarcati. Tale percentuale è stata incrementata di circa il 5% per tenere conto delle richieste non ancora formalizzate attraverso il modello C3 e di quelle presentate successivamente);
- pertanto il numero dei minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo, da accogliere nello SPRAR si può stimare in:

$$12.435 - 2.487 = 9.948.$$

Il costo annuo per persona è pari a 16.425 euro (45 euro, costo pro die- pro capite, x 365 giorni dell'anno).

Per determinare il costo dell'accoglienza, nel corso del 2015, si ipotizza inoltre:

- lo stesso numero di sbarchi e lo stesso numero di richiedenti asilo del 2014, ridotto del 65%, considerando che gli arrivi si intensificano soprattutto nella seconda metà dell'anno; pertanto si può calcolare una permanenza media in accoglienza per un periodo inferiore a sei mesi;
- la prosecuzione dell'accoglienza dei minori accolti nel 2014, stimando che rimanga in accoglienza una percentuale dimezzata del 50%, in considerazione del raggiungimento della maggiore età. La stima della percentuale si fonda sull'età media dei minori arrivati nel 2014;
- il costo dell'accoglienza dei minori nello SPRAR viene pertanto calcolato come segue:

$$(9.948 \times 35\%) + (9.948 \times 50\%) = 8.455, \text{ con un costo di } 8.455 \times 45 \times 365 = \text{€ } 138.873.375.$$

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814408

9/11

Prot: RGS 0021447/2015

In ordine alla previsione dell'articolo 15 della proposta di legge, con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei minori non accompagnati, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, si recepisce l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 *"Indicazioni sulla corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome"*, che prevede che i minori siano iscritti al SSN, indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno.

Tale iscrizione deve trovare copertura nell'ambito del finanziamento ordinario del SSN.

Con riferimento alla copertura delle spese riconducibili al Ministero dell'Istruzione, di cui all'art. 16 del provvedimento, recante *"Diritto all'istruzione"*, si evidenzia che la norma intende favorire l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, l'utilizzo di mediatori e la promozione dell'apprendistato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il predetto dicastero potrà provvedervi con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Il Ministero dell'Istruzione realizza annualmente progetti in favore di studenti stranieri a valere sulle *"Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"* della missione *"Istruzione scolastica"*.

Inoltre le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono adottare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate per progetti specifici, relativi alle aree caratterizzate da forte processo immigratorio nonché mediante l'utilizzo di risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa. A tal proposito, annualmente, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sono individuati gli interventi da finanziare a sostegno dell'offerta formativa a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997.

Come già previsto per il passato, in questo ambito possono essere realizzati progetti volti a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati.

Per quanto concerne le spese relative al diritto all'assistenza legale di cui all'articolo 18 del provvedimento, che riconosce al minore straniero non accompagnato, coinvolto in un procedimento giurisdizionale, il diritto di essere informato della opportunità di nominare un difensore di fiducia, anche attraverso il tutore nominato, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, tali spese gravano ordinariamente sul capitolo di bilancio 1360 (*Spese di giustizia*) - U.d.V. 1.2 Giustizia civile e penale del Ministero di Giustizia, che presenta, come precisato dallo

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647814408

10/11

Prot: RGS 0021447/2015

stesso Dicastero, a legislazione vigente, le occorrenti dotazioni finanziarie (470.360.847,00 in termini di competenza e cassa per l'anno 2015).

L'art. 19 del provvedimento in esame è relativo alla previsione di programmi specifici di assistenza di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta.

Al riguardo si precisa che l'art. 8 del d.lgs. 24/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime" prevede, per gli stranieri e per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea vittime di tratta, che, sulla base di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, sia predisposto un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 13 della Legge 228/2003 e successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 286/1998.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità precisa che tale programma unico d'emersione, attuativo dell'elaborando Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, sarà adottato sulla base di uno specifico regolamento e che la previsione di cui al citato art. 19 dell'A.C. 1658, è in linea con i contenuti del predisponendo Regolamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 e con le finalità del Piano previsto dall'articolo. 9 del medesimo decreto.

Con riferimento alla previsione dell'istituzione di sezioni specializzate nell'ascolto dei minori non accompagnati presso ogni Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 20 del provvedimento, si ritiene che si possa assumere come base di calcolo dei relativi oneri il costo annuale di una Commissione. In occasione del recente incremento delle Commissioni territoriali previsto dal decreto-legge n. 119/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146/2014, il costo unitario di una Commissione (nonché di una sezione) è stato quantificato in euro 356.102 (comprensivo delle spese di personale, funzionamento, formazione, interpretariato nonché del proporzionale incremento del contributo erogato all'UNHCR per l'attività di supporto). Tale costo unitario andrebbe moltiplicato per 20 - che è il numero di Commissioni attualmente previsto dal decreto legislativo n. 25/2008, come modificato dal citato decreto-legge - per un importo complessivo pari a euro 7.122.040.

24 Mar 2015 08:33:15

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00847614408

11/11

Prot: RGS 0021447/2015

Non si ritiene che possano derivare nuovi oneri dalla istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento, presso il Ministero dell'Interno, per l'elaborazione di linee di indirizzo per la protezione e la tutela dei minori, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame.

La disposizione in parola non prevede, infatti, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese per i partecipanti. Il Tavolo potrebbe avvalersi del supporto amministrativo e logistico della stessa Amministrazione, con modalità organizzative analoghe a quelle del Tavolo di coordinamento nazionale sui sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 251/2007.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, oneri finanziari.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 25 del provvedimento, si evidenzia, preliminarmente, che le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state trasferite, con la "legge di stabilità 2015" in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con un contestuale incremento del relativo stanziamento pari a euro 12.500.000,00 annui, a decorrere dal 2015.

Il nuovo Fondo (iscritto sul capitolo 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, CDR 4, con uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 12.500.000 per l'anno 2017) ha mantenuto la destinazione originaria fissata nell'articolo 23 del d. l. n. 95/2012 citato, che indirizza le risorse al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori, in considerazione dell'alto numero di minori giunti negli ultimi anni nel territorio nazionale e della difficoltà degli stessi Comuni a provvedere attraverso proprie risorse.

Per l'anno 2015, gli stanziamenti del Fondo sono interamente destinati al rimborso agli enti locali dei posti già attivati per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Le risorse del citato Fondo non risultano sufficienti, per quanto premesso, alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 13 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

24 MAR. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato